

Prot. 1165/200.  
Decreto n. 31/20



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**Sezione Penale**  
\*\*\*\*\*

**Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze penali nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il Tribunale di Paola, rappresentato dal Presidente, dr.ssa Paola del Giudice e dal Presidente della Sezione Penale, dr. Alfredo Cosenza, la Procura della Repubblica di Paola, rappresentata dal Procuratore, dr. Pierpaolo Bruni, l'Ordine degli avvocati di Paola, rappresentato dal Presidente, avv. Mario Pace e la Camera Penale di Paola, rappresentata dal Presidente, avv. Massimo Zicarelli

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 che al comma 2 ha espressamente abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.L. N. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria al dichiarato fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

considerato che l'art. 83, comma 7 del D.L. N. 18/2020 attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

rilevato che l'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha prorogato i termini ivi previsti sino all'11 maggio 2020;

rilevato che è intervenuta la legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 che ha introdotto modifiche all'art. 83 anche con riguardo alla possibilità della trattazione dell'udienza penale da remoto;

rilevato che l'art. 3, lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28 ha spostato il termine del 30 giugno 2020, al 31 luglio 2020;

rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina due distinti periodi:

- a) il primo **dal 09.03.2020 all'11.05.2020** - così come prorogato dall'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 - in cui è stato disposto come criterio generale il rinvio d'ufficio di tutti i processi penali pendenti a data successiva all'11 maggio 2020 ed in via del tutto eccezionale la trattazione dei soli processi analiticamente indicati nel comma 3 lett. b) e c);
- b) il secondo periodo dal **12.05.2020 al 31.07.2020** nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità espresse dal decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal**

**Ministero della salute.** In questo secondo periodo è stata prevista la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 31.07.2020;

**ritenuto** opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dal **12.05.2020 al 31.07.2020, misure che potranno trovare applicazione anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;**

**sottolineato** che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

**considerato** che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 2 (due), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, ossia:

1. la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze (lett. e));
2. la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (lett. g));

**rilevato** che, per il periodo in esame, dal **12.05.2020 al 31.07.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19)** devono essere assicurate modalità di gestione delle udienze e di svolgimento delle stesse tali da assicurare la distanza minima di sicurezza (c.d. distanza sociale) tra le parti, evitando assembramenti nelle aule di udienza e nei corridoi dell'edificio ovvero, comunque, la presenza di soggetti estranei al processo in corso;

**ritenuto** opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili processi da trattare;

**P.Q.M.**

**ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

L'intero periodo 12.5.2020 – 31.7.2020 indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (ovvero il diverso periodo che il legislatore eventualmente indicherà) verrà distinto in due diverse fasi funzionali alla ripresa dell'attività.

In una prima fase, ovvero il periodo 12.5.2020-26.5.2020 si provvederà al rinvio di ufficio di tutte le udienze penali con le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, secondo le modalità già previste dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Tale periodo di 14 giorni dovrà essere dedicato dai singoli magistrati all'organizzazione del ruolo di udienza secondo le prescrizioni che seguono, con individuazione dei processi da trattare ovvero da differire con tempestiva comunicazione alle parti interessate onde evitare

l'accesso all'edificio del Tribunale di persone diverse da quelle interessate ai processi in trattazione.

Nella seconda fase, relativa al periodo 27.5.2020 – 31 luglio 2020 (ovvero il diverso periodo eventualmente indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) l'attività giudiziaria proseguirà in maniera ridotta secondo le seguenti prescrizioni:

### **Disposizioni comuni (Settore Dibattimento e Ufficio Gip/Gup)**

- a) tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, ovvero comunque quelli indicati dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 saranno trattati normalmente, sia pure con le prescrizioni di seguito indicate in qualsiasi momento processuale si trovino. Eventuali istanze con le quali le parti private (congiuntamente se più di una) richiedano il differimento del singolo processo con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare (da far pervenire in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza) saranno valutate dal magistrato designato comparando la necessità della speditezza di tali tipologie di procedimento con le specifiche esigenze prospettate dalle parti.
- b) I procedimenti che presentino carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. saranno trattati, sia pure con le prescrizioni di seguito indicate, su richiesta di parte e previa valutazione della sussistenza dell'urgenza da parte del magistrato designato.

### **Disposizioni relative al settore dibattimento**

- c) Oltre ai processi di cui alle lettere a) e b) saranno trattati anche quelli in prima udienza con l'ausilio di un unico difensore designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per tutti i processi fissati. I processi di prima udienza saranno chiamati unitariamente all'inizio dell'udienza (nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 11) ai soli fini della verifica della regolare costituzione del contraddittorio, quindi differiti ad udienza successiva al 31 luglio 2020 con salvezza di eventuali questioni preliminari ed in generale di tutto che può essere fatto ai sensi dell'art. 491 c.p.p. (es. la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile, la proposizione di eccezioni di competenza o nullità etc.) e comunque prima dell'apertura del dibattimento (ad esempio richiesta di rito alternativo in caso di citazione diretta). È in facoltà del giudice, in caso di citazione diretta, nel disporre il rinvio a udienza successiva, tenuto anche conto della lunghezza del differimento, disporre già la citazione di testimoni, di consulenti o di periti ove l'attività processuale all'udienza successiva debba proseguire oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in cui il difensore voglia richiedere subito un rito alternativo dovrà farne espressa richiesta, tramessa tramite PEC alla Cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza cosicché il Giudice possa programmare la discussione. Diversamente, la richiesta potrà sempre essere formulata all'udienza successiva al 31.7.2020, secondo quanto prima specificato.
- d) Oltre i processi di cui alle lettere a), b) e c) saranno trattati i processi rinviati per la sola discussione ovvero quelli rinviati per la conclusione dell'attività istruttoria e la discussione qualora la parte onerata della citazione, almeno 10 giorni prima dell'udienza, faccia pervenire dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione dell'attività istruttoria (fermo restando che in udienza ciascuna parte e il giudice potranno esercitare tutte le facoltà di rito in ordine alla predetta rinuncia).

- e) Tutti i processi diversi da quelli indicati dalla lettera a) alla lettera d) sono differiti a data successiva al 31 luglio 2020. Il Giudice avrà cura di organizzare la celebrazione dell'udienza in maniera tale da assicurare il rispetto delle modalità più avanti indicate e da contenerne la durata, prima dell'eventuale ingresso in camera di consiglio per la decisione, entro le ore 15,00. Approssimativamente, tenendo conto delle modalità sopra indicate, si stabilisce un tetto massimo di 8 processi in trattazione per l'udienza monocratica e di 5 processi per l'udienza collegiale. Qualora vi siano più di quattro processi in prima udienza monocratica ovvero più di due processi in prima udienza collegiale, il tetto massimo (indicato, appare utile rimarcarlo, con approssimazione al fine di lasciare al giudice la possibilità di adattare l'organizzazione della singola udienza alle peculiarità del caso concreto, organizzazione che, nel dubbio sulla prevedibile durata dei singoli processi, dovrà mirare al contenimento dell'attività giurisdizionale più che alla sua implementazione) il tetto massimo viene fissato in 12 processi per l'udienza monocratica e in 8 per l'udienza collegiale.
- f) Fermo restando il rispetto di quanto indicato al punto e) e delle modalità in avanti indicate, il giudice potrà prevedere la trattazione ancorché in fase istruttoria, di processi rientranti nelle priorità legali, di particolare vetustà e/o in cui vi sia costituzione di parte civile. Prima di prevedere la trattazione, il Giudice verificherà la possibilità di rinviare la celebrazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla "sospensione feriale" eventualmente richiedendo al presidente di sezione l'autorizzazione allo svolgimento di udienza straordinaria.
- g) Il giudice provvederà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza) a comunicare alle parti a mezzo PEC i processi in trattazione precisando gli incombenti previsti per l'udienza e la necessità di citare testi o consulenti tecnici nonché l'indicazione della fascia oraria di chiamata del processo, dandone altresì avviso al P.M. Il Giudice provvederà, inoltre, a emettere decreto di rinvio di ufficio con indicazione dei processi già fissati che dovranno essere differiti con indicazione della data di rinvio e degli incombenti previsti per l'udienza. Il decreto sarà comunicato a mezzo PEC ai difensori e una copia del decreto sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Camera Penale di Paola che provvederanno alla diffusione ai propri associati.

### **Disposizioni relative all'ufficio GIP-GUP**

- h) oltre ai processi di cui alle lettere a) e b) verranno trattati i procedimenti rientranti nelle priorità legali e quelli che presentano comunque ragioni di speditezza (ad esempio per la vetustà della data di commissione dei reati, per la costituzione di parte civile). Il Giudice avrà cura di organizzare la celebrazione dell'udienza in maniera tale da assicurare il rispetto delle modalità più avanti indicate e da contenerne la durata, prima dell'ingresso in camera di consiglio per la decisione, entro le ore 15,00. Approssimativamente, tenendo conto delle modalità sopra indicate, si stabilisce un tetto massimo di 5 procedimenti. Anche in questo caso si sottolinea che il tetto massimo viene stabilito con approssimazione al fine di lasciare al Giudice la possibilità di adattare l'organizzazione della singola udienza alle peculiarità del caso concreto, organizzazione che, nel dubbio sulla prevedibile durata dei singoli processi, dovrà mirare al contenimento dell'attività giurisdizionale più che alla sua implementazione.
- i) Il giudice provvederà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza) a comunicare alle parti a mezzo PEC i processi in trattazione precisando gli incombenti previsti per l'udienza nonché l'indicazione della fascia oraria di chiamata del processo, dandone altresì avviso al P.M.



- j) Il Giudice provvederà, inoltre, a emettere decreto di rinvio di ufficio con indicazione dei processi già fissati che dovranno essere differiti con indicazione della data di rinvio e degli incombeni previsti per l'udienza. Il decreto sarà comunicato a mezzo PEC ai difensori e una copia del decreto sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Camera Penale di Paola che provvederanno alla diffusione ai propri associati e possibilmente anche agli altri Ordini (in particolare a quelli del distretto).

### Modalità per lo svolgimento delle udienze

Le udienze penali, nel periodo 12.5.2020-31.7.2020 si svolgeranno secondo le seguenti modalità, dirette a salvaguardare la salute dei magistrati, delle parti, del personale amministrativo e delle altre persone presenti al processo:

- 1) le udienze penali si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p.;
- 2) i processi saranno fissati ciascuno a una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario, preventivamente comunicato alle parti; i Giudici, i giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso delle prime udienze dibattimentali) intercorra un intervallo di almeno 15 minuti tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro. In tal modo si eviterà il permanere di persone interessate al processo successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e verrà reso agevole il deflusso delle persone;
- 3) le prime udienze dibattimentali saranno tutte trattate nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 11,00 alla presenza del difensore di ufficio di turno o espressamente designato dal Consiglio dell'Ordine;
- 4) le parti non potranno accedere all'interno dell'edificio prima dell'orario prestabilito per la celebrazione dell'udienza;
- 5) I procedimenti relativi a persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgeranno mediante collegamento in videoconferenza oppure, qualora non sia possibile, con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (applicazioni Microsoft Teams o Skype Business) nei casi e secondo le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020. Ove specifiche esigenze di assunzione della prova lo consiglino, il Giudice valuterà il differimento del processo a data successiva al 31 luglio 2020;
- 6) le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo e gli interrogatori di garanzia davanti al GIP, con persone detenute o sottoposte a custodia cautelare si svolgeranno in videoconferenza oppure, qualora non sia possibile, con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (applicazioni Microsoft Teams o Skype Business) secondo le modalità previste dal comma 12 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020. Nel caso si adotti la modalità "da remoto", nei casi di custodia sia presso una casa circondariale che presso uno dei luoghi indicati dall'art. 284, comma 1, c.p.p., il Protocollo adottato in data 20.3.2020 (Prot. n. 777/2020) manterrà vigore per quanto non espressamente previsto dal citato art. 83 comma 12 bis e, in particolare, per le modalità di fissazione dell'udienza, la partecipazione dell'arrestato o del fermato, gli adempimenti a carico della polizia giudiziaria precedente, della segreteria del P.M. e della cancelleria del Giudice in ordine alla trasmissione degli atti. In ogni caso, è fatta salva per il Giudice la facoltà di "procedere in presenza" in considerazione delle peculiarità del caso, anche ai fini del contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (es. presenza di più arrestati). Nel provvedimento di fissazione dell'udienza il Giudice renderà nota la modalità di celebrazione, richiedendo l'adesione del difensore al protocollo

(identificato per numero di protocollo e per oggetto); qualora il difensore appartenga ad altro Foro il protocollo dovrà essere allegato al decreto di fissazione dell'udienza, affinché l'avvocato possa prenderne visione;

- 7) le udienze a carico di imputati liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, nei casi disciplinati dalla prima parte del comma 12 *bis* dell'art. 83 D.L. cit., si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 83, comma 12 *bis*, D.L. cit. salvo le ipotesi escluse dalla norma citata modificata dal D.L. n. 28 del 30.4.2020, ossia le udienze di discussione finale (es. udienza di discussione sulla richiesta di archiviazione, udienza preliminare, rito abbreviato o patteggiamento), che saranno celebrate in presenza, salvo che le parti acconsentano alla partecipazione da remoto eventualmente stabilita dal giudice con le modalità di cui all'art. 83, comma 12 *bis*, D.L. cit. Le udienze a carico di imputati liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, nei casi non disciplinati dalla prima parte del comma 12 *bis* dell'art. 83 D.L. cit. (es. udienze dibattimentali nelle quali è previsto l'esame di testimoni), saranno celebrate in presenza, salvo che le parti acconsentano alla partecipazione da remoto eventualmente stabilita dal giudice con le modalità di cui all'art. 83, comma 12 *bis*, D.L. cit.
- 8) gli interrogatori di garanzia dinanzi al GIP delle persone sottoposte a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere si svolgeranno, ove possibile, con partecipazione da remoto dell'indagato, secondo le modalità già specificate al punto 6), salvo che il giudice, anche per ragioni di natura tecnica (es. registrazione dell'atto), non ritenga di procedere in presenza;
- 9) all'interno dell'aula è obbligatorio l'uso di idonea mascherina o protezione individuale e l'uso di idonea distanza sociale di almeno un metro o di quella diversa prescritta dall'Autorità Sanitaria; in ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il Giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito;
- 10) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola assicura in ciascuna giornata in cui si svolgono le udienze penali la presenza di almeno un difensore di ufficio o anche di due (in quest'ultimo caso qualora si tengano due udienze penali ed occorra trattare in entrambe, nella fascia oraria 9/11, le prime udienze dibattimentali).
- 11) il giudice ovvero il presidente del collegio nel decreto da emettersi 7 giorni prima dell'udienza segnalerà i processi ed il relativo orario di trattazione per i quali occorra la presenza del difensore di ufficio (si valuteranno anche situazioni di incompatibilità che eventualmente giustifichino la presenza di più di un difensore);
- 12) sarà possibile anticipare o posticipare la trattazione di un procedimento rispetto all'orario fissato in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori, purché la relativa richiesta intervenga almeno quattro giorni prima della data dell'udienza e venga rappresentata a mezzo PEC; tanto perché eventuali differimenti di orario, tenuto conto della necessità di evitare assembramenti, implicheranno la riprogrammazione dell'udienza secondo i criteri sopra indicati.

Altre modalità di svolgimento dell'udienza potranno essere in seguito stabilite, a seguito di interlocuzione con l'autorità sanitaria, con provvedimento del Presidente del Tribunale.

### **Oneri dei difensori; del pubblico ministero e delle cancellerie:**

I difensori e il pubblico ministero avranno cura di rendere edotti (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) del rinvio di ufficio dei procedimenti che non vengono trattati le

parti nonché i testimoni e consulenti tecnici di parte da essi citati, in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Le cancellerie provvederanno (con qualunque mezzo idoneo) a rendere edotti del rinvio di ufficio i periti e i testimoni ammessi ex art. 507 c.p.p. in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

- Al fine di rendere capillare l'informazione sui procedimenti rinviati ed evitare spostamenti dei testimoni, all'interno e fuori della Regione, appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al corpo della Guardia di Finanza – le cancellerie, non appena i giudici indicheranno i procedimenti che vengono rinviati, comunicheranno l'elenco dei procedimenti che settimanalmente non vengono trattati, anche al Commissariato di Paola, alla Compagnia dei Carabinieri di Paola e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola - affinché possa essere diramato.

### **Modalità di deposito delle istanze**

Dal 12.5.2020 al 31.7.2020, i seguenti atti potranno essere inviati esclusivamente con modalità telematica (PEC): istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato, richieste di liquidazione, richiesta di riti alternativi a seguito di giudizio immediato, istanze revoca o sostituzione misure cautelari reali.

Gli indirizzi di riferimento sono:

[gipgup.tribunale.paola@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.paola@giustiziacert.it)

[dibattimento.tribunale.paola@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.paola@giustiziacert.it)

### **Consultazione Fascicoli e copie degli atti**

- a) L'accesso alle cancellerie, per la consultazione dei fascicoli dei fascicoli, potrà avvenire unicamente mediante prenotazione, da inviarsi al primo indirizzo per l'ufficio GIP-GUP, al secondo per il dibattimento.
- b) La cancelleria provvederà a comunicare al difensore giorno e ora in cui può recarsi presso l'ufficio per prendere visione del fascicolo.
- c) Il difensore potrà richiedere copia degli atti processuali esclusivamente attraverso apposita istanza, da inviare a mezzo posta certificata agli indirizzi sopra indicati.
- d) La cancelleria provvederà a rilasciare copia degli atti richiesti dal difensore telematicamente, su "pen drive" ovvero in forma cartacea previo pagamento dei diritti previsti per legge e comunicherà al difensore la data e l'ora del ritiro (ove non possa essere effettuata la spedizione mezzo posta elettronica certificata).
- e) L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, sarà corredata da una marca da bollo per il pagamento dei diritti di cancelleria per l'importo indicato dal funzionario incaricato. L'istante, a fini comprovativi, completerà l'istanza - ai sensi dell'art.46, co. 1, lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale lo stesso attesterà, sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al pagamento dei diritti di cancelleria, indicando il numero identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa. Il richiedente rimarrà obbligato a conservare l'intera documentazione, ivi compresa l'istanza in originale recante la marca da bollo annullata, da consegnare a richiesta. In alternativa, il pagamento dei diritti di copia potrà avvenire mediante la piattaforma pagoPA, nel qual caso l'avvenuto pagamento sarà attestato dalla ricevuta telematica (RA), da allegare all'istanza.
- f) Per le parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, le copie degli atti richieste potranno essere rilasciate telematicamente - a mezzo PEC - al difensore che ne abbia fatto richiesta allegando copia del decreto di ammissione al beneficio.

Le parti si riservano espressamente di valutare eventuali correttivi si rendessero necessari a seguito dell'applicazione del presente Protocollo ovvero a seguito di innovazioni legislative. Convengono inoltre di organizzare un nuovo incontro, a distanza di venti giorni dall'approvazione del presente protocollo, onde poter valutare, secondo l'evolversi della situazione sanitaria nella regione Calabria e le condizioni dello svolgimento delle udienze penali, l'opportunità di apportare modifiche al protocollo.

Il Presidente del Tribunale  
Dr. Paola Del Giudice

*Paola De Giudice*

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Pierpaolo Bruni

Il Presidente della Sezione Penale  
Dr. Alfredo Cosenza

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Mario Pace

Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Massimo Zicarelli

Sottoscritto in Paola, il 18 MAG. 2020